



COPIA

COMUNE DI TAGLIO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

N. **61** DEL 21-12-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica in Prima convocazione

OGGETTO

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2019

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18:00, previa convocazione tramite avvisi scritti a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità di videoconferenza in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. Lo svolgimento della seduta in videoconferenza avviene ai sensi dell'art.73, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 e del DPCM del 18/10/2020, ai fini di contrastare e contenere il fenomeno epidemiologico COVID-19.

Eseguito l'appello da parte del Segretario Comunale, risultano regolarmente collegati in videoconferenza e quindi presenti i consiglieri:

Eseguito l'appello risultano:

SIVIERO FRANCESCO	P	RUZZA SARA	P
PASETTO VERONICA	P	DUO' PATRIZIA	P
MARANGONI DAVIDE	P	MARANGONI LAILA	P
SANFELICE MICHELE	P	CHIEREGHIN SILVIA	P
FIORAVANTI ALBERTO	P	RICCHI SILVIA	P
DUO' ENRICO	P	PREGNOLATO RENATO	P
BOSCARO SILVIA	P		

Presenti **13**

Assenti **0**

Assiste all' adunanza il Sig. VERONESE PIETRO Segretario Comunale.

Il Signor SIVIERO FRANCESCO in qualità di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg:

RUZZA SARA

DUO' PATRIZIA

RICCHI SILVIA

Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione, già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 24.04.2015, provvedimento del quale, il presente atto ricognitivo, costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno), ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

Visto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Richiamato allo scopo l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 – TUSP - che espressamente recita:

"2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

Rilevato che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune, con deliberazione consiliare n. 50 del 26.09.2017, ha effettuato la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016;

Tenuto conto che dalla deliberazione di cui al punto precedente è emerso che nessuna delle partecipazioni societarie detenute è da alienare e nemmeno oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20 del T.U.S.P.;

Viste le Linee Guida del 23.11.2018 relative alla "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17

D.L. n. 90/2014”, emanate dal Ministero Economia e Finanze, condivise con la Corte dei Conti, che forniscono chiarimenti, agli enti coinvolti nell’attività di monitoraggio, in merito all’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016;

Visti inoltre gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche” emanati dal MEF di concerto con la Corte dei Conti in data 21.11.2019, dove vengono fornite istruzioni di dettaglio in merito al censimento annuale e revisione periodica;

Appurato, inoltre, che l’adempimento di cui al presente provvedimento si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni detenute dai comuni, cui gli stessi sono tenuti ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014, tramite l’apposito applicativo web del sito ministeriale;

Considerato, altresì, che le disposizioni del Testo Unico delle Società Partecipate, devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Rilevato che l’art. 20 del T.U.S.P. dispone che, annualmente, le amministrazioni pubbliche effettuano un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell’art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Dato atto che l’art. 20 c. 2 del T.U.S.P. impone la dismissione delle società nei seguenti casi:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (tale condizione tuttavia, si applica, secondo la soglia indicata, a partire dal 2020);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo

Rilevato, inoltre, ai sensi di quanto riportato nelle Linee Guida del MEF e della Corte dei Conti, di non procedere all’analisi delle partecipazioni detenute dal Comune in consorzi, aziende speciali in quanto, anche tali enti, rientrano nel perimetro soggettivo del testo unico e quindi sono tenuti all’adozione dei menzionati piani;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

Appurato che secondo le menzionate Linee Guida, emanate dal Mef, sono tenute alla razionalizzazione periodica le amministrazioni che detengono partecipazioni in società a totale o

parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta; in particolare, viene specificato che le partecipate indirette devono essere incluse nella revisione se detenute attraverso una «tramite» oggetto di controllo sia solitario che congiunto da parte della P.A.;

Precisato che una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente;

Vista la deliberazione di C.C. n. 54 del 27.12.2019 recante la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2018, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs.175/2016, in base alla quale si è previsto il mantenimento delle partecipate dirette (Acquevenete S.p.A. e As2 s.r.l.) e delle partecipate indirette (Viveracqua s.c.a.r.l. e Centro Veneto Gestione Acque s.r.l. – C.V.G.A.), mentre è stata individuata una partecipata indiretta (Pronet s.r.l. in liquidazione) sulla quale disporre misure di razionalizzazione (da dismettere – risulta in fase conclusiva la procedura di liquidazione avviata dal CVS, prima di divenire Acquevenete);

Visto l'esito della ricognizione effettuata alla data del 31.12.2019, come risultante nel piano, allegato alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014";

Visto l'allegato piano di razionalizzazione nel quale vengono elencate e analizzate le partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente dal Comune di Taglio di Po con riferimento alla data del 31.12.2019 ed in particolare:

PARTECIPATE DIRETTE:

- **Acquevenete S.p.A.** – quota detenuta al 31.12.2019 pari a 0,18% (gestore in house del servizio idrico integrato, nasce dalla fusione per incorporazione di Polesine Acque S.p.A. e Centro Veneto Servizi S.p.A.; dal 01.12.2017 subentra Acque Venete in tutti i rapporti giuridici della precedente partecipata Polesine Acque, con effetti contabili e fiscali al 01.01.2017). Con riferimento all'esito di cui all'art 20 del TUSP si evidenzia che trattasi di società che produce un servizio di interesse generale (ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 175/2016), è dotata di dipendenti, il fatturato medio conseguito nell'ultimo triennio risulta superiore al milione di euro e negli ultimi cinque esercizi non ha riportato risultati negativi d'esercizio.

Pertanto la società diretta Acquevenete S.p.A. è da mantenere in quanto in possesso dei requisiti previsti dal T.U.S.P.

- **AS2 s.r.l.** - quota detenuta al 31.12.2019 pari a 0,16% (società in house) svolge un'attività rientrante nell'art. 4 c. 2 lett. d) del D.lgs. 175/2016 (produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni in particolare gestisce sistemi tecnologici ed informatici a supporto delle pubbliche amministrazioni); non rientra in nessuna delle ipotesi di cui all'art. 20 c. 2 del decreto stesso in quanto è dotata di dipendenti, i risultati d'esercizio degli ultimi 5 anni risultano positivi nonché il fatturato medio del triennio è superiore al milione di euro.

Pertanto la società diretta As2 Srl è da mantenere in quanto in possesso dei requisiti previsti dal T.U.S.P.

- **ATTIVA S.p.A.** – quota detenuta al 31.12.2019 pari a 0,035% in liquidazione e fallimento – termini di chiusura delle procedure disposti dal Tribunale di Padova.

Esito della ricognizione: mantenimento senza interventi. In attesa della conclusione della procedura di fallimento e liquidazione.

PARTECIPATE INDIRETTE:

Per quanto attiene le società indirette del Comune di Taglio di Po, partecipate per il tramite di Acquevenete S.p.A., si precisa che nella presente revisione periodica vengono considerate solo le partecipazioni ancora attive.

Come già descritto, in data 01.12.2017 è stata costituita Acquevenete S.p.A., a seguito di fusione per incorporazione del Centro Veneto Servizi - CVS con Polesine Acque (nella quale il comune di Taglio di Po deteneva una quota di partecipazione), pertanto la revisione straordinaria, svolta ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 175/2016 da parte del Comune in data 29/09/2017, con riguardo alle partecipazioni detenute al 23/09/2016, non contemplava le allora partecipazioni indirette del CVS.

Risulta oggetto di analisi dell'allegato piano, cui si rimanda per una più dettagliata trattazione, la seguente partecipazione indiretta, per il tramite di Acquevenete S.p.A., in particolare:

- **Viveracqua S.c.a.r.l.:** (11,84% partecipata da Acquevenete) - opera come Centrale di committenza, servizi di coordinamento a favore delle società aderenti.

Svolge attività strumentali e servizi di committenza; partecipazione diretta alla ottimizzazione e riduzione dei costi di gestione.

Esito della ricognizione: partecipazione da mantenere.

Nell'allegato piano sono riportati anche i dati relativi alla Società **Centro Veneto Gestione Acque s.r.l.:** (100% partecipata da Acquevenete) – principale attività: gestione bottini industriali depuratore di Conselve, servizio di ottimizzazione della pubblica illuminazione per il Comune di Monselice e altri servizi; numero di componenti organo di amministrazione: 1; numero dipendenti: zero; il bilancio al 31/12/2018 ha chiuso con una perdita di € 6.328,00; i servizi svolti da CVGA possono essere svolti dalla controllante Acquevenete; **relativamente alla quale l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale tra i Comuni Soci di Acquevenete, con deliberazione n. 6 del 11.11.2019, ha disposto la relativa dismissione, incaricando il Consiglio di Amministrazione di Acquevenete S.p.A. di individuare la migliore modalità operativa da adottare. Acquevenete ha quindi provveduto alla messa in liquidazione di CVGA, indicando quale termine per la razionalizzazione il 31.12.2020.**

Richiamati gli indirizzi 2019 del MEF e Corte dei Conti in relazione alle partecipazioni indirette detenute dal Comune, per il tramite di una Società sottoposta al controllo congiunto con altre amministrazioni, in cui si dispone che ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale misure di razionalizzazione da adottare, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le amministrazioni che controllano la società tramite (in tal caso Acquevenete S.p.A.) sono invitate ad utilizzare opportune modalità di coordinamento, ai fini di determinare una linea di indirizzo univoca da rendere nota agli organi societari;

Riscontrato, quindi, che la Società Acquevenete Spa è a totale partecipazione pubblica ed essendo una società in house risulta soggetta al controllo analogo congiunto da parte degli enti soci, come previsto dall'art. 1 comma 3 dello statuto societario, i quali sono titolari ed esercitano, anche per il tramite dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di cui all'art. 12 dello Statuto, poteri di indirizzo, controllo, supervisione e coinvolgimento sull'insieme dei più importanti atti di gestione della Società;

Rilevato che, ai sensi di quanto sopra specificato, il Comune di Taglio di Po non può autonomamente assumere alcuna determinazione in ordine alle suddette partecipazioni, trattandosi di società alle quali, indirettamente, partecipa unitamente agli altri Comune soci di Acquevenete S.p.A.;

Tenuto conto che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2 del codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del codice civile;

Tenuto conto del parere espresso dal Revisore Unico del Conto ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità tecnica, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio Interessato, ai sensi dell'art. 49 –1° comma e art. 157 bis –1° comma del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che, con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio attesta l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione, di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore dell'atto, sia in capo al responsabile firmatario dell'atto medesimo;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole regolarità contabile;

Partecipa dalle ore 18, 50 anche il Consigliere Veronica Pasetto.

Uditi gli interventi che succintamente si riportano

Il Sindaco cede la parola alla dr.ssa Barbon, responsabile dell'area Ragioneria, che parla della differenza tra partecipazione diretta ed indiretta, e spiega vari dettagli tecnici. Parla poi di Acque Venete ed Attiva s.p.a.

Acque Venete è una società in house. Entrambe le società perseguono fini istituzionali, il che è un elemento fondamentale per mantenerle.

AS2 produce beni e servizi; se ne prevede il mantenimento.

Per quel che riguarda Attiva S.p.A. da tempo la stessa è stata posta in liquidazione.

Il Consigliere Pregnotato chiede alcune delucidazioni tecniche, cui risponde la dr.ssa Barbon.

Con voti favorevoli n.13, nominalmente espressi, da n.13 consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco).

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di approvare l'allegato piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Taglio di Po alla data del 31.12.2019, predisposto secondo le indicazioni fornite dalle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni

pubbliche Art. 20 D.lgs.n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014” e successivi “indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione periodica” emanati in data 21.11.2019;

3. Di confermare la necessità di procedere alla liquidazione della partecipazione diretta nella società Attiva S.p.A., in liquidazione e in fallimento, in quanto, essendo inattiva, non ha per oggetto un'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Taglio di Po (art. 4, comma 1, del T.U.S.P.) né un'attività di produzione di un servizio di interesse generale (art.4, comma2, lettera a, del T.U.S.P.);
4. Di dare atto che la liquidazione della partecipazione diretta detenuta nella società Attiva S.p.A. dovrà comunque avvenire nell'ambito della procedura di liquidazione e fallimento della stessa (tutt'ora in corso), nei modi e nei termini che saranno disposti dal Tribunale di Padova;
5. Di dare atto che possono essere mantenute senza interventi di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. le partecipazioni nelle società Azienda Servizi Strumentali S.r.l. e Acquevenete S.p.A.;
6. Di dare atto che può essere mantenuta senza interventi di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. la partecipazione indiretta nella società Viveraqua S.c.a.r.l.;
7. Di dare atto che non riferimento alla partecipata indiretta C.V.G.A., Acquevenete S.p.A. ha avviato la procedura di messa in liquidazione;
8. Di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., come indicato dall'art. 24 c.1 (tramite il portale del Dipartimento del Tesoro utilizzando l'applicativo nella sezione “partecipazioni”);
9. Di trasmettere, inoltre, copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art.21, Decreto correttivo;
10. Di disporre che la deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Di dichiarare con voti favorevoli unanimi, nominalmente espressi, da n.13 consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco) il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267/2000.

Allegati:

- Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
- Parere del Revisore Unico dei Conti
- Piano delibera revisione partecipate

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1°, DEL D.LGS 18.8.2000, N.267

OGGETTO

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19
AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE
AL 31.12.2019**

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale,
come disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dall'art.6 del D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di
comportamento aziendale esprime

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del servizio
F.to Barbon Giovanna

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale,
come disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dall'art.6 del D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di
comportamento aziendale esprime

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del servizio
F.to Barbon Giovanna

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to SIVIERO FRANCESCO



Il Segretario Comunale
F.to VERONESE PIETRO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D.LGS 18.8.2000 N. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 08-01-2021 all'Albo on-line ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li 08-01-2021



Il Vice Segretario Comunale
F.to RODELLA CINZIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 08-01-2021

Il Vice Segretario Comunale
Rodella dott.ssa Cinzia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(ART. 134 COMMA 3 D.LGS 18.8.2000 N. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo on-line del Comune per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del 18 agosto 2000, n. 267.



Il Vice Segretario Comunale
F.to RODELLA CINZIA